

# MOTOBARCHE - TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI (SO.SE.MAR. S.R.L.)

Lettera So.Se.Mar. S.r.l.

Norme e tariffe in vigore dal 1 febbraio 2013 per il servizio di trasporto di persone e cose dalla navi alle banchine, e viceversa, nel porto di Trieste.

Art. 1) Definizione di viaggio / prestazione.

Per viaggio / prestazione si intende il trasferimento del mezzo nautico adibito al trasporto di persone e/o cose, armato ed equipaggiato dalla ditta esercente il servizio, per conto del committente, dalla radice del molo IV o II del Porto Franco Vecchio all'accosto della nave, nonché il ritorno dalla nave al punto di partenza.

Il servizio sarà comunque subordinato alle condizioni meteorologiche, di sicurezza e/o di forza maggiore.

Art. 2) Trasporto promiscuo merci e passeggeri.

In osservanza alla vigente normativa sulla sicurezza, non è consentito il trasporto promiscuo di merci e passeggeri.

Art. 3) Tariffa base

Le tariffe base da applicarsi per le singole prestazioni sono le seguenti:

Trasporto di persone (nei limiti di portata e abilitazione)	Euro	300,00
Trasporto di cose fino a 2.500 kg	Euro	370,00
Trasporto di cose oltre i 2.500 kg (per ogni 100 kg ovvero in proporzione per pesi inferiori a 100 kg)	Euro	13,50

Note:

- 1 - La tariffa si applica sul peso lordo trasportato.
- 2 - Per il servizio di facchinaggio eseguito a bordo delle imbarcazioni, dal gancio della gru di terra al gancio della nave verrà corrisposta la tariffa di Euro 70,00 per ogni due persone effettivamente impiegate, se il peso non supera i 2.500 kg.  
Se il peso supera i 2.500 kg, verrà corrisposta la tariffa di Euro 2,50 ogni 100 kg ovvero, in proporzione, per pesi inferiori ai 100 kg, per l'intera partita e per ogni persona effettivamente impiegata.  
Per i carichi superiori ai 5.000 kg il numero di persone impiegate non sarà inferiore al numero di tre.  
Per i carichi oltre i 10.000 kg il numero di persone impiegate non sarà inferiore al numero di quattro.

Art. 4) Maggiorazioni per il trasporto di cose, classificate come merci pericolose nei regolamenti di trasporto marittimo.

Per il trasporto di materiali / sostanze pericolose, per qualsiasi quantitativo, si applica la maggioranza di Euro 15,00 ogni 100 kg, o frazione, con un minimo di Euro 125,00.

Art. 5) Attese

Nella nozione di viaggio è compresa anche l' attesa del mezzo nautico sottobordo e/o banchina fino a 30 minuti complessivi limitatamente alla effettuazione del servizio fornito alle Agenzie per le pratiche di arrivo.

In tutte le altre occasioni, ogni ora di attesa, o frazione di ora, per cause non dipendenti dal mezzo nautico, sarà compensata con la tariffa base oraria di Euro 100,00. Le frazioni di ora saranno compensate in proporzione.

N.B. Se le merci da caricare arrivano alla base con più fornitori ad orari differenti le ore di sosta fra un fornitore e l'altro vanno considerate attesa.

Art. 6) Servizi ausiliari particolari.

Per prestazioni ausiliari, diverse da quelle di cui all'Art 2 (come il noleggio del mezzo nautico, l'assistenza operativa, ecc.) sarà corrisposta la tariffa base oraria di Euro 200,00 frazionabili, per la prima ora e per ogni mezzo nautico impiegato.

Per impieghi superiori ai 60', la tariffa sarà concordata di volta in volta tra la ditta ed il committente.

L' effettuazione del servizio dovrà essere richiesta con almeno due ore di preavviso.

Sarà comunque facoltà del concessionario accettare o meno tale richiesta a seconda delle esigenze operative.

Nel caso di pratiche di arrivo la concessionaria garantirà il mezzo a disposizione in ogni caso.

Art. 7) Maggiorazioni.

Ogni singola maggiorazione si applica esclusivamente sulle tariffe base.

Le maggiorazioni previste sono le seguenti:

Giorni	Orario diurno 08.00 –12.00 13.00 - 17.00	Orario notturno 17.00 – 22.00	Fuori orario 22.00 – 08.00
Da lunedì a venerdì	///	50%	80%
Sabato	50%	80%	100%
Domenica/Festività	80%	100%	150%

Nota : Le tariffe base sono soltanto quelle di cui agli art. 3-5-6. Tutte le remunerazioni aggiuntive non costituiscono tariffa base e pertanto non vanno assoggettate alle maggiorazioni del presente articolo.

Art. 8) Prenotazione del servizio.

Le richieste di prestazione in orario diurno devono essere presentate almeno con un'ora di preavviso, mentre le richieste di prestazioni da effettuarsi in orario notturno, in fuori orario e nei giorni festivi, devono pervenire alla ditta esercente entro le ore 17.00 dello stesso giorno ed entro le ore 17.00 del giorno feriale che precede per i giorni festivi.

Art. 9) Mancata effettuazione della prestazione.

Qualora la prestazione già ordinata non possa poi aver luogo per cause di forza maggiore (maltempo, ecc.), non sarà addebitato alcun reciproco onere.

Nel caso in cui la prestazione, da effettuarsi in orario notturno, in fuori orario o in orario festivo, è sospesa per ragioni del committente sarà computata la tariffa prevista per il servizio ordinato, ridotta del 65%.

Art. 10) Copertura assicurativa.

La tariffa per il trasporto di persone e / o cose è comprensiva della copertura assicurativa.